

Programma di mantenimento della partecipazione di maggioranza assoluta da parte delle amministrazioni pubbliche sulla società quotata

(Art. 18, comma 1 «Decreto Madia»)


Settembre 2022

Ipotesi di evoluzione Equity Multiutility post fusione/quotazione

- Gli scenari evolutivi di seguito rappresentati, sono allineati con i risultati delle valutazioni effettuate nell'ambito del Progetto di fusione, nonché dei Conferimenti delle partecipazioni in Toscana Energia e Publiacqua;
- Tutte le assunzioni sottostanti le attività valutative di cui sopra, si intendono pertanto integralmente richiamate.

Il valore dell'Aucap in sede di IPO sarà determinato in funzione del valore complessivo dei conferimenti di partecipazioni post fusione, e sarà determinato al fine di mantenere la partecipazione pubblica almeno pari al 51% del totale.

[Valori in €/Bil]



Elementi di «compliance» societaria a presidio e garanzia del mantenimento della partecipazione di maggioranza assoluta da parte delle amministrazioni pubbliche

Documento	Art./Para.	Estratto
Statuto MultiUtility post quotazione	➤ 7.1	<p>➤ “La prevalenza del capitale sociale e dei diritti di voto della Società in assemblea, pari almeno al 51% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili, (“società a prevalente capitale pubblico”) dovrà essere di titolarità di Comuni, di Province, di Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o di altri Enti o Autorità Pubbliche o società di capitali a integrale partecipazione pubblica, ovvero di consorzi o di società di capitali di cui Comuni, Province, Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o altri Enti o Autorità Pubbliche o società di capitali a integrale partecipazione pubblica (i “Soci Pubblici”) detengano, anche indirettamente, la maggioranza del capitale sociale.”</p> <p>➤ “E’ da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venir meno la prevalenza del capitale pubblico locale ed è fatto divieto d’iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui all’articolo 7.1.”</p> <p>➤ “E’ fatto divieto per ciascuno dei soci diversi dai Soci Pubblici di detenere azioni che rappresentino, nel loro complesso, una partecipazione maggiore del 5% delle azioni con diritto di voto in assemblea, fintanto che la Società mantenga la qualifica di società a prevalente capitale pubblico.”</p>
	➤ 7.2	
	➤ 8.1	
Statuto Toscana Holding	➤ 1	<p>➤ “È costituita una società per azioni denominata “[Toscana Holding] S.p.A.” a capitale interamente pubblico.”</p> <p>➤ “Possono essere soci della Società tutti i Comuni del territorio nazionale, società a capitale interamente pubblico nonché altri enti pubblici del territorio nazionale.”</p>
	➤ 4	

Elementi di «compliance» societaria a presidio e garanzia del mantenimento della partecipazione di maggioranza assoluta da parte delle amministrazioni pubbliche

Documento	Art./Para.	Estratto
<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Patto parasociale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Premessa F ➤ 1.3(ii) ➤ 13.2(iii) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Successivamente i Soci Pubblici provvederanno: dapprima, a conferire in una holding interamente partecipata da soci pubblici (“HoldCo”) le partecipazioni che sono detenute (direttamente o per il tramite di altri soggetti giuridici) nella Società Post-Fusione e nelle Società Controllate; poi, previo aumento di capitale (scindibile) della Società Post-Fusione fino ad un importo massimo di Euro 3,5 miliardi da attuarsi per delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 del codice civile, a far sì che la Società Post-Fusione cresca per effetto di una serie di conferimenti in natura e, successivamente, le azioni ordinarie della medesima Società Post-Fusione vengano ammesse, fino ad un massimo del 49% del capitale sociale, alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. o su altro mercato regolamentato italiano. ➤ “Le Parti concordano che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del codice civile, l’efficacia del presente Patto e le relative obbligazioni delle Parti (fatta eccezione per gli obblighi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 che seguono) sono subordinate all’avveramento di entrambe le seguenti condizioni sospensive (le “Condizioni Sospensive dell’Efficacia del Patto”): <ul style="list-style-type: none"> (i) l’intervenuta efficacia della Fusione, ai sensi di quanto previsto dall’atto di Fusione; e (ii) che il presente Patto sia stato sottoscritto dai Soci Pubblici che abbiano vincolato alle previsioni del Patto medesimo un numero complessivo di Azioni Sindacate che rappresenti, alla Data di Efficacia, almeno il 51% del capitale sociale della Società Post-Fusione.” ➤ “Tutte le disposizioni del presente Patto diverse da quelle di cui al precedente articolo 13.1 entrano in vigore alla Data di Efficacia e rimarranno valide ed efficaci: <ul style="list-style-type: none"> (i) fino alla data della quotazione delle azioni della Società Post-Fusione, per 5 cinque (cinque) anni a partire dalla Data di Efficacia; e (ii) successivamente alla data della quotazione delle azioni della Società Post-Fusione, per 3 (tre) anni a partire dalla fine del Primo Periodo; e (iii) fino alla data in cui per qualsiasi ragione le Azioni Sindacate non dovessero più rappresentare almeno il 51% del capitale sociale della Società Post-Fusione o della HoldCo.”